



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 80 del 15.12.2016

Oggetto: Art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 -2019.

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore 18,50, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo MARIANI nella sua qualità di Sindaco

MARIANI PIETRO GERARDO	SINDACO	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... PRO: DOTT. SSA ROSALINA TRUMFIO

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... PRO: DOTT. SSA ROSALINA TRUMFIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 pone l'obbligo, per gli Enti Locali, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;

Vista la vigente dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 47 del 04 luglio 2008;

Rilevato che la G.C. con deliberazione n. 75 del 29.11.2016, ha preso atto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 della 12.12.2011 n. 183, che nel Comune di Morra De Sanctis relativamente all'anno 2017 non esistono situazioni di esubero o eccedenza di personale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006 n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in L. 30.7.2010 n. 122, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della stessa L. 27.12.2006 n. 296 e succ. mod. e int., per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

VISTO altresì l'art. 9, comma 28, del D. L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, che prevede:

" A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di

lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009";

« ».

Letto il parere reso dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, N. 2/SEZAUT/2015/QMIG Adunanza del 29 gennaio 2015, che chiarisce che: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28";

Considerato che:

- questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
- pertanto, non è soggetto alle limitazioni previste per il lavoro flessibile dal citato art. 9, comma 28, del D. L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, fermo restando che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. n. 113/2016, convertito con legge n. 160/2016, all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, sono escluse dalle limitazioni previste per il lavoro flessibile;

Preso atto che negli anni precedenti sono cessati dal servizio vari dipendenti comunali;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del programma annuale del fabbisogno del personale e del piano triennale, individuando le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento in quelle strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio e prevedendo esclusivamente assunzioni a termine ed a part time nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

a voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449, la Programmazione triennale del Fabbisogno del personale 2017 – 2019 di seguito riportata:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA

ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE

ANNO 2017

A) un istruttore direttivo settore contabile a part time al 50% ed a tempo determinato dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 110, comma 1. del T.U.E.L;

B) un istruttore direttivo settore amministrativo a part time al 50% ed a tempo determinato per mesi sei;

C) un autista scuolabus, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a part time al 83,33 % per nove mesi;

3. di dare atto che il presente piano è adottato nel rispetto della vigente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e determinato e, in particolare, che vengono rispettate le disposizioni della L. 27.12.2006 n. 296 in materia di concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dell'art. 9, comma 28, del D. L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/7/2010, n. 122, risultando la spesa complessiva programmata per l'anno 2017 per il lavoro flessibile non superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

4. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU Aziendale, nonché al Revisore dei Conti per le verifiche di cui all'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2011

Con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. MARIANI PIETRO GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 20 dicembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 20 dicembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 20/12/2016 AL 04/01/2017
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

